



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Ordinanza n. 49 04 OTT. 2017

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA RII, CANALI, TORRENTI E FOSSI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONCALIERI IN AREE CHE NON SIANO DI DOMINIO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Moncalieri è stato inserito nella Zona di Allertamento Meteo L della Regione Piemonte;

ATTESO che sempre di più i fenomeni meteorologici sono caratterizzati da eventi con strettissimi tempi di preavviso e da notevole intensità sull'assetto idrogeologico a livello locale, non gestibili ed affrontabili tramite le procedure di mitigazione del rischio o di interventi di Protezione Civile;

VISTE le precipitazioni molto forti ed abbondanti che nei mesi scorsi hanno causato allagamenti di strade pubbliche e abitazioni private;

RICHIAMATO il PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, e la classificazione delle porzioni della rete idrografica in Classe A di elevato rischio idrogeologico, in quanto interessati da fenomeni di dissesto idraulico dei corsi d'acqua minori;

VISTO in particolare quanto previsto dall'art. 29 delle Norme di Attuazione del PAI in merito al mantenimento del regolare scorrimento nella fascia di deflusso della piena (fascia A) dei corsi d'acqua;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904, tutt'ora vigente, spetta ai proprietari frontisti la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua minori. Ai sensi della stessa norma è obbligo dei proprietari la pulizia e la manutenzione di alvei e sponde in corrispondenza delle opere di attraversamento,

RICHIAMATA l'ordinanza 69 del 18/10/2016 avente ad oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA RII, CANALI, TORRENTI E FOSSI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONCALIERI IN AREE CHE NON SIANO DI DOMINIO PUBBLICO riguardante le azioni preventive in capo a tutti i Proprietari e conduttori dei terreni contermini dei rii collinari (Rio dei Cunioli, Rio Rubella/Rebaude, Rio Giamba, Rio Rulla, Rio Cenasco, Rio Alberoni, Rio dei Bussi, e Rio Botero) e dei loro affluenti, torrenti e fossi,

AD INTEGRAZIONE all'ordinanza sopra citata, risulta necessario per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'intero reticolato idrografico che si operi, nella medesima maniera prevista dal dispositivo della suddetta ordinanza, anche su tutti i restanti corsi d'acqua rii e loro affluenti, torrenti e fossi che non siano di dominio pubblico, esistenti su tutto il territorio comunale, in quanto direttamente coinvolti nel processo di trasporto idrico e di materiale solido nei rami principali dei fiumi e torrenti;

RILEVATO che è opportuno, ai fini del mantenimento in efficienza dell'allontanamento regolare delle acque, che tutti i Proprietari e conduttori dei terreni provvedano direttamente ad eseguire la perfetta ripulitura degli alvei di detti rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti,

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla pulizia di tutti i torrenti, rii, rogge, cavi siti nel territorio comunale di Moncalieri al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive dei canali;

CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

VALUTATO lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali e rii nel territorio di Moncalieri, accertato a seguito di sopralluoghi effettuati, con conseguente:

- Aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- Consistente peggioramento delle condizioni igienicosanitarie degli alvei dei corsi d'acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altri animali;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

RILEVATO che per tali aree del territorio caratterizzate da elevato rischio idrogeologico in caso di alluvioni, è già esclusa categoricamente la possibilità edificatoria e l'aumento del carico antropico;

RILEVATO che per i rii, canali, torrenti e fossi gravanti su aree private si intendono applicabili gli articoli 37 e 37 bis del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*" per gli specifici aspetti relativi: agli interventi consentiti, alla fascia di intervento, alle disposizioni di legge cui gli interventi sono soggetti.

VISTI gli artt.913,915,916,917,1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi,

colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/agr del 17/09/2012, con cui si chiarisce che gli interventi di manutenzione idraulica con taglio piante effettuati negli alvei sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;

RITENUTO indispensabile, per ragioni di manutenzione idraulica, igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;

DATO ATTO che a seguito dell'ordinanza 69 del 18/10/2016 sono stati attivate, nel 2016 e nella prima parte del 2017, verifiche e solleciti ad eseguire la pulizia degli argini e dell'alveo dei rii collinari;

EVIDENZIATO che occorre garantire la sicurezza del territorio effettuando verifiche anche sui Rii precedentemente non indicati nell'ordinanza 69/2016, estendendo le azioni preventive anche sui tratti secondari dei Rii collinari e su tutti i corsi d'acqua minori e fossi irrigui con le relative ramificazioni;

RILEVATO che nella finalità di garantire le necessarie verifiche sul territorio e l'identificazione dei soggetti proprietari delle aree sono stati affidati due incarichi professionali;

VISTA la L. 225/92 e s.m.i.

VISTA la LR 7/2003

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art.50 comma 5 e l'art. 7 bis del D.Lgs. del Dlgs 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.14, con particolare riguardo al comma 5 del Regolamento di Polizia Rurale, del Comune di Moncalieri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 10/04/2016;

VISTO il RD N. 523/1904;

VISTE le Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico;

VISTO il Comunicato degli Assessori ai Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo e all'Ambiente, urbanistica, programmazione territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, protezione civile "Comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea, pubblicato nel BUR 29.01.2015;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/agr del 17/09/2012;

VISTO il Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e

promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R."

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 69 del 18/10/2016 avente ad Oggetto: "Manutenzione e pulizia rii, canali, torrenti e fossi siti sul territorio comunale di Moncalieri in aree che non siano di dominio pubblico", ad integrazione della stessa,

ORDINA

A tutti i Proprietari e conduttori dei terreni contermini di tutti i rii collinari, dei loro rami principali e secondari, dei loro affluenti, e dei torrenti e dei fossi, che non siano di dominio pubblico, esistenti su tutto il territorio comunale di provvedere direttamente ad eseguire la perfetta ripulitura degli alvei di detti rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti,

E precisamente di provvedere **entro una fascia massima di 10 metri dal ciglio dell'alveo:**

- allo sfalcio e alla eliminazione della vegetazione sulle rive e nell'alveo dei corsi d'acqua;
- al taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il confine della proprietà;
- alla pulizia ed all'espurgo delle sezioni scorrevoli e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- al mantenimento delle sponde dei fossi laterali in modo da impedire il franamento di terreno;
- ad evitare azioni ed attività che generino peggioramenti delle condizioni di stabilità limite che generalmente caratterizzano questi ambienti;
- ad evitare quelle pratiche che possono favorire il processo accelerato di erosione superficiale (ad es. arature profonde, scavi con mezzi meccanici, diserbo, ecc.);
- alla rimozione di materiali e detriti presenti negli alvei, e che possano determinare occlusione degli stessi;

Di operare gli interventi almeno due volte all'anno, entro il 30 novembre per l'anno 2017, ed entro il 30 marzo per la stagione primaverile 2018, attestando quanto eseguito con comunicazione, supportata da documentazione, da indirizzare, entro le date citate, al Servizio Ciclo delle Acque (via PEC, protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it, o con inoltro all'ufficio protocollo dell'Ente);

A V V E R T E C H E

E' assolutamente **VIETATO**:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.

Gli interventi che rientrano nel disposto del presente provvedimento devono essere necessari al mantenimento o al ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua interessati.

Nei casi o situazioni in cui non vi sia necessità idraulica trovano applicazione le disposizioni ordinarie, previste dall'ordinamento nazionale e regionale in merito all'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi;

L'Ufficio Tecnico ed il Servizio di Polizia Locale, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi se del caso della collaborazione di altre Forze dell'Ordine;

L'Amministrazione dà mandato ai referenti del Servizio Tecnico (Ciclo delle Acque) e della Polizia Locale, di operare:

- il monitoraggio dello stato attuale di manutenzione di tutti i rii collinari, dei loro rami principali e secondari, dei loro affluenti e dei torrenti e dei fossi, che non siano di dominio pubblico, attivando le azioni necessarie ai sensi delle norme in vigore nei confronti dei soggetti inadempienti;
- il giorno successivo alle date di scadenza indicate nella presente ordinanza le verifiche in merito a quanto eseguito;

In caso di inadempienza dei frontisti ai disposti della presente Ordinanza, l'Amministrazione si riserva di agire nei confronti dei soggetti inadempienti secondo quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme in vigore, secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i, dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R.- Piemonte, sede di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo di stato, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, o per via gerarchica al Prefetto di Torino entro 30 giorni (D.P.R. 1199/1971);

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Moncalieri;

Che il presente provvedimento venga **comunicato**:

- al Comando Stazione Carabinieri di Moncalieri (TO);
- al Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comune di Moncalieri;
- e per competenza al Responsabile dell'Ufficio Ciclo delle Acque Comunale – Sede;
- al Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte
- Autorità Idraulica territorialmente competente (AIPO e Regione)
- e per conoscenza alla Prefettura di Torino - Protezione Civile – fax 011-5589904

E' dato incarico agli Uffici comunali congiuntamente alla Polizia Municipale di esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, oltre ad operare gli approfondimenti necessari ad identificare i singoli soggetti proprietari per verificare le azioni intraprese e disporre, nei confronti di questi, azioni puntuali di intervento;

E' dato specifico incarico alla Polizia Municipale di sanzionare i frontisti inadempienti ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento comunale di Polizia Rurale, sulla base dei rapporti pervenuti dai competenti Uffici comunali.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Moncalieri,



Il Sindaco
Paolo Montagna

Visto:

Dirigente Settore Servizi Ambientali e Reti

Arch. Teresa Pochettino

La P.O. del Servizio Idrico Integrato

Ing. R. Cillis